REGOLAMENTO (CEE) N. 2469/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 è accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità un'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera ; che tale provvedimento è stato previsto allo scopo di compensare gli eventuali effetti negativi derivanti per i produttori comunitari dal regime d'importazione ; che in virtù di questo regime un ribasso dei prezzi all'importazione di tonni può minacciare direttamente il livello dei redditi dei produttori comunitari di tali prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1196/76 fissa i criteri che consentono di valutare in che misura tale minaccia si sia verificata e stabilisce le norme per determinare l'importo dell'indennità ;

considerando che è opportuno precisare le categorie di prodotto che possono beneficiare dell'indennità ;

considerando che, per i quantitativi per i quali è riconosciuto il diritto all'indennità, è opportuno precisare alcune modalità relative all'inoltro delle domande da parte degli interessati ai fini del versamento dell'indennità ;

considerando che è opportuno lasciare alle autorità di controllo degli Stati membri il compito di determinare le disposizioni appropriate per il controllo permanente del sistema introdotto ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'indennità compensativa ai produtori di tonno, in appresso determinata « indennità », di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

1. La concessione dell'indennità nonché il suo importo massimo sono decisi mediante regolamento adottato secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, qualora venga constatato che le condizioni definite agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1196/76 sono soddisfatte per il periodo considerato.

2. L'indennità è concessa, per ciascuno dei prodotti considerati all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3796/81, per tutti i quantitativi di tonno prodotti da un produttore comunitario, sbarcati nella Comunità, venduti da questo produttore all'industria conserviera stabilita nella Comunità e consegnati a questa industria durante il periodo considerato ai fini della loro trasformazione completa e definitiva in prodotti del capitolo 16.04 della tariffa doganale comune.

3. L'importo massimo dell'indennità è fissato al livello necessario per assicurare che la diminuzione del prezzo sul mercato comunitario non minacci il reddito percepito dai produttori di tonno dalla commercializzazione dei loro prodotti, tanto sul mercato della Comunità che su quello dei paesi terzi.

Articolo 3

Le autorità competenti dello Stato membro interessato stabiliscono l'importo dell'indennità per ciascuna partita di una stessa categoria di prodotto venduta e consegnata all'industria conserviera.

Tale importo è limitato alla differenza tra il prezzo comunitario alla produzione in vigore ed il prezzo effettivamente riscosso dal produttore per la partita in questione, ma non può in alcun caso superare l'importo massimo fissato per il periodo considerato dal regolamento menzionato all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Il produttore interessato inoltra la domanda di versamento dell'indennità, accompagnata dai documenti di cui al paragrafo 2, per tutti i quantitativi consegnati durante il periodo considerato, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1.

2. I documenti sono i seguenti :

a) la fattura relativa alla vendita dei prodotti, recante almeno il nome e l'indirizzo dell'acquirente o del venditore interessati, quali sono definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e, per ciascuna partita di una stessa categoria di prodotto :

— il quantitativo venduto,
— il prezzo di vendita effettivamente riscosso dal produttore,
— la data di consegna,
— il luogo di consegna ;

b) la prova dello sbarco nonché della consegna dei prodotti considerati nel territorio doganale della Comunità, certificato dalle autorità competenti dello Stato membro ove ha luogo lo sbarco ;

c) la prova della consegna effettiva dei prodotti nel territorio doganale della Comunità ;

d) la prova dell'avvenuto pagamento della merce al prezzo di cui al punto a), secondo trattino ;

e) la prova dell'origine comunitaria dei prodotti ;

f) l'attestazione del trasformematore che la quantità acquistata è destinata alla trasformazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

3. L'indennità è versata dallo Stato membro in causa entro i due mesi successivi alla consegna dell'insieme dei documenti di cui al presente articolo, a meno che un'inchiesta amministrativa sia stata iniziata sul diritto all'indennità.

Articolo 5

1. Gli Stati membri interessati istituiscono un regime di controllo per accertare che i prodotti per i quali è richiesta l'indennità abbiano effettivamente diritto a beneficiarne e che le altre disposizioni comunitarie in parola siano rispettate.

2. Le modalità del regime di controllo devono comportare almeno gli elementi seguenti :

— disposizioni relative alla verifica dell'origine comunitaria dei prodotti, in particolare su base dei documenti di bordo ;

— identificazione nei registri di vendita dei produttori dei quantitativi sbarcati e venduti nell'ambito del presente regime, nonché dell'indicazione, per ogni quantitativo considerato della data di vendita, dell'acquirente del prodotto e del prezzo al quale il detto quantitativo è stato venduto ;

— ispezioni dirette presso le industrie di trasformazione, in particolare per verificare che i prodotti comperati nel quadro del presente regime sono stati effettivamente destinati alla trasformazione in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Ove si tratti di una falsa dichiarazione fatta intenzionalmente o per negligenza grave, il beneficiario dell'indennità è tenuto a versare allo Stato membro interessato un ammontare uguale al 25 % dell'indennità che gli è stata versata per il periodo di tre mesi coperti dalla domanda, senza pregiudizio del suo obbligo di rimborsare questa indennità nelle condizioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1), del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

2. Ove il beneficiario dell'indennità abbia commesso un'infrazione, di portata limitata, al regime d'indennità ma possa dimostrare che essa non è imputabile ad un'intenzione fraudolenta o ad una grave negligenza, lo Stato membro interessato trattiene un importo pari al 10 % dell'importo dell'indennità applicabile ai quantitativi oggetto dell'infrazione che hanno beneficiato dell'indennità o sono destinati a beneficiarne.

3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i casi di applicazione del presente articolo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro un mese al più tardi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure di controllo istituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, prima della fine del trimestre successivo a quello per il quale è stata versata l'indennità i pagamenti effettuati in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, i quantitativi consegnati in merito nonché i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 8

Il tasso di conversione applicable all'indennità è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della vendita del prodotto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 194 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione